

TRIBUNALE DI ROMA  
XVIII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona dei Magistrati

dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente

dott. Corrado Bile Giudice

dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice relatore

riunito nella camera di consiglio del 13/07/2022, ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 55022/2019 del Ruolo Generale e promosso

da

██████████ nata a Paghwara (India), il ██████████ C.U.I. ██████████ elettivamente domiciliata a Napoli, in P.zza Cavour 139, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Migliaccio, dal quale è rappresentata e difesa;

- ricorrente -

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO;

- resistente non costituito-

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO;

premesso

Con la presente azione, ██████████ propone impugnazione avverso il provvedimento del 26/11/2018 con il quale la Commissione Territoriale di Roma, Sezione II, ha rigettato la domanda di protezione internazionale dalla medesima proposta.

La ricorrente in Commissione Territoriale ha dichiarato di essere cittadina dell'India; di essere nata a Paghwara e cresciuta a Banga, nel Punjab; di professare la religione indù; di aver studiato fino al secondo anno di università e di aver preso un diploma di infermieristica; che la sua famiglia di origine è composta dai genitori, due fratelli e due sorelle. La ricorrente ha riferito che successivamente al conseguimento del titolo di infermiera avrebbe conosciuto un ragazzo con cui avrebbe intrapreso una relazione; che quest'ultimo avrebbe dichiarato di essere punjabi e di professare la religione induista ma dopo un anno, l'istante, avrebbe scoperto che l'uomo era di fede islamica e originario di un'altra regione e per tale motivo avrebbe chiuso la relazione. La ricorrente ha affermato che l'uomo avrebbe insistito per sposarla affinché si convertisse all'Islam, e di fronte ai suoi rifiuti avrebbe cominciato a minacciarla e a maltrattarla fisicamente; che la famiglia



dell'uomo l'avrebbe minacciata e si sarebbe opposta al matrimonio voluto dal figlio poiché la ricorrente apparteneva alla fede induista; che contestualmente la famiglia della ricorrente l'avrebbe biasimata per aver frequentato un uomo musulmano e non avrebbe dato credito al timore espresso dalla figlia, ovvero che l'uomo di cui sopra avrebbe potuto farle del male; che per tali ragioni la ricorrente ha preso la decisione di lasciare l'India giungendo nel maggio del 2016 in Italia dove avrebbe iniziato una relazione con un connazionale della sua regione con cui ha dichiarato di convivere.

In caso di rientro, la ricorrente, ha espresso il timore che il suo ex fidanzato continui a perseguirla o possa ucciderla.

La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibili le ragioni della fuga dal Paese di origine e non ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione internazionale né residuale.

L'istante nell'atto introduttivo contesta la fondatezza del decreto di diniego emesso dalla Commissione Territoriale, rilevando in particolare le difficili condizioni di discriminazione in cui versano le donne in India, e chiede *"in riforma dell'impugnata decisione, accertat[o] e riconosciut[o] lo status di rifugiata o, in via gradata, di avente diritto a protezione sussidiaria o adottato ogni altro provvedimento utile alla tutela della sfera giuridica della r.a. in ragione di obblighi costituzionali, di diritto internazionale o convenzionali"* (cfr. pagina 1 del ricorso).

Il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Ciò premesso,

osserva

Deve anzi tutto premettersi che l'opposizione di cui all'art. 35 *bis* del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 non costituisce un'impugnazione in senso tecnico del rigetto della domanda proposta in sede amministrativa ma ha ad oggetto il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. Ne segue, in particolare, che eventuali deduzioni riconducibili ad una ipotetica violazione dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa non possono essere invocati dall'istante ai soli fini di conseguire l'annullamento del diniego amministrativo ma hanno rilevanza nel corrente procedimento solo in quanto si riflettono sull'attività in concreto svolta dalla commissione territoriale al fine di pervenire alla decisione sul merito della domanda di protezione proposta (tra le altre, Cassazione Civile, 21 novembre 2018 n. 30105). Deve escludersi di converso che il Tribunale sia specificamente tenuto a pronunciarsi sulle nullità del procedimento amministrativo e/o della decisione impugnata, essendo piuttosto chiamato a rivalutare, anche alla luce degli



elementi acquisiti in sede giurisdizionale, i fatti costitutivi del diritto dell'istante alla protezione negata in prima istanza.

Ciò posto, considerato, per un verso, che nel vigente sistema normativo, realizzato con il d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 e con il d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25, la protezione del cittadino straniero è conseguita non soltanto attraverso il riconoscimento dello *status* di rifugiato di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951 ma anche a mezzo della c.d. protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 e dalle forme di protezioni complementari di cui al d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e che, per l'altro, la domanda di protezione internazionale, in quanto relativa ad un diritto fondamentale identificabile in base alla sola indicazione del contenuto quale rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, deve essere ascritta, per come anche confermato dal disposto degli artt. 2 e 32 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251, alla categoria delle domande c.d. autodeterminate (tra le altre, Cassazione Civile, 12 maggio 2020 n. 8819), appare utile per una migliore intelligibilità della presente pronuncia procedere all'esame dell'impugnazione con distinto riferimento a ciascuna delle forme di tutela sopra richiamate.

A tale disamina va tuttavia premesso, in quanto considerazione comune di carattere procedurale, come il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione sia costituito dagli atti formati in sede amministrativa e, segnatamente, dal verbale contenente le dichiarazioni rese dalla medesima in sede di audizione personale avanti alla Commissione Territoriale, dal decreto di diniego della Commissione Territoriale e dai documenti depositati in corso di lite afferenti alle attuali condizioni di vita della ricorrente sul territorio italiano. Non è stata invece prodotta ulteriore documentazione attinente alla vicenda personale posta dalla ricorrente a fondamento della domanda di protezione internazionale mentre si ritiene superfluo procedere alla rinnovazione dell'audizione personale della richiedente: la Commissione Territoriale ha infatti condotto un'audizione approfondita e completa, nell'ambito della quale ha stimolato la richiedente a fornire chiarimenti su specifiche circostanze emerse nel corso del confronto. Quest'ultima, con il ricorso introduttivo del corrente giudizio ha richiamato la narrazione dei fatti resa avanti alla commissione territoriale, non ha fornito ulteriori e specifici elementi in ordine alle circostanze esposte in sede di audizione e non ha indicato specifici aspetti della vicenda su cui avrebbe voluto essere nuovamente sentita ovvero evidenziato circostanze nuove e/o diverse da quelle esposte in sede amministrativa atte a corroborare e/o a completare la narrazione dei fatti ivi esposta. Pertanto, si ritiene che la causa prospetti questioni di fatto e di diritto che possono essere risolte sulla scorta della documentazione in atti.



1. SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO.

Appare anzi tutto opportuno premettere, in punto di diritto, che l'art. 2 primo comma lettera e) del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 qualifica come 'rifugiato', con una definizione per nulla dissimile da quella contenuta all'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 cui espressamente si richiama, il '*...cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*'.

Secondo la disposizione in esame il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone dunque la ricorrenza di un timore fondato di essere perseguitato, l'esistenza di una persecuzione, la riconducibilità di quest'ultima ad uno dei motivi indicati dalla norma, la presenza del richiedente al di fuori del paese in cui ha la cittadinanza o la dimora abituale nonché l'impossibilità di ricorrere alla protezione di tale paese.

Quanto al '*fondato timore*' di persecuzione, il requisito assomma in sé tanto una componente soggettiva, corrispondente allo stato d'animo in cui versa il richiedente, la cui valutazione è inseparabile dall'esame della sua personalità, basata sulle caratteristiche personali e sugli eventi che hanno caratterizzato le sue esperienze, quanto una componente oggettiva, la quale richiede che il predetto stato d'animo sia fondato su presupposti logici e razionali (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 15 maggio 2019 n. 13088). A tal fine deve peraltro richiamarsi quanto disposto dall'art. 3 comma 4 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 secondo cui '*...il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno*'.

L'art. 7 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 prevede, poi, che '*... ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato gli atti di persecuzione devono [...] essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo [oppure in via alternativa] costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo*',



contestualmente fornendone un'elencazione a titolo meramente esemplificativo. La persecuzione deve poi dipendere da motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, i cui significati sono rinvenibili all'art. 8 della medesima fonte normativa. Deve peraltro evidenziarsi come ai sensi dell'ultimo comma di quest'ultima disposizione sia *'...irrelevante che il richiedente possenga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, [essendo sufficiente che] una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni'*.

Quanto a quest'ultimo, giova richiamare l'art. 5 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 secondo il quale le persecuzioni rilevanti ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato possono provenire non soltanto dagli Stati e dai partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio ma anche dai soggetti non statuali, laddove i responsabili degli Stati o dei predetti partiti e/o organizzazioni non possono o non vogliono fornire una protezione effettiva e non temporanea, come tale dovendosi intendere, secondo il disposto del successivo art. 6, quella protezione garantita *'... dall'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure'*.

Come è noto, l'onere della prova della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato grava sulla parte richiedente (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione I, 2 dicembre 2005 n. 26278). E tuttavia il rigido principio di cui all'art. 2697 cod. civ. risulta attenuato, per un verso, dalle facoltà officiose attribuite al giudice dal rito camerale applicabile al giudizio di protezione internazionale e per l'altro dalle fonti normative che disciplinano nello specifico la materia: tra queste ultime vanno in particolare richiamati il comma 5 dell'art. 3 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 che, introducendo una regola di giudizio fondata sulla buona fede soggettiva del richiedente, impone di ritenere veritieri gli elementi forniti e le dichiarazioni rese da quest'ultimo pur in assenza di piena prova e gli artt. 8 e 35 *bis* del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 che richiedono al Tribunale di esaminare la domanda alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente.

Va per altro verso segnalato che, per come chiarito da recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sezione I, 7 ottobre 2020 n. 21584), l'onere di cooperazione istruttoria non esige anche che sia sempre disposta in sede giudiziale l'audizione personale del ricorrente, risultando questa indispensabile soltanto laddove nel ricorso vengano dedotti a



sostegno della domanda fatti nuovi, purché circostanziati, rilevanti e sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, sia necessario acquisire chiarimenti in ordine ad incongruenze e/o contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente, ovvero sia quest'ultimo nel ricorso a richiedere espressamente l'audizione, purché in tal caso siano precisati gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile. Tale orientamento si conforma peraltro a quanto già statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo la quale '*...la direttiva 2013/32/UE [...] deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, respinga il ricorso senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale*' (in tal senso, Corte di Giustizia UE, Moussa Sacko / Commissione territoriale, Causa C-348/16).

Tutto ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, osserva il Tribunale, in via assorbente di ogni altra questione, che quanto allegato da parte ricorrente, ovvero di aver lasciato il Paese di origine poiché minacciata dal proprio ex fidanzato che avrebbe voluto convertirla all'Islam e sposarla, oltre a non risultare credibile alla stregua dei criteri legali previsti dall'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251/07 per la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, come meglio si illustrerà in seguito, nel caso in oggetto, non risulta astrattamente qualificabile come persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica. Pertanto non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 2 primo comma lettera e) del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251, poiché le ragioni della partenza dal proprio Paese di origine non sono riconducibili ad alcuno dei motivi previsti dalla normativa di cui sopra.

## 2 SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA.

Va premesso, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 2 lettera g) del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251 può richiedere la protezione c.d. sussidiaria il '*...cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*'.



Il successivo art. 14 definisce il contenuto di 'danno grave', considerando tali a) la condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine ovvero c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In relazione alle ipotesi contemplate dalla disposizione da ultimo citata va rammentato che, per come evidenziato dall'art. 5 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251, il danno grave può astrattamente provenire dagli Stati e dai partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio ma anche da soggetti non statuali. La protezione sussidiaria non può dunque essere negata solo perché i responsabili del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire a costui tutela (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 16 dicembre 2020 n. 28779). A tal fine appare utile richiamare il principio espresso dal già citato art. 6 del d.lgs 19 novembre 2007 n. 251, secondo il quale la protezione deve essere effettiva e non temporanea e consiste '*...nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti [...] danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono [...] danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure*'.

Una specifica puntualizzazione merita ancora l'ipotesi di cui al punto c) dell'art. 14. Al riguardo appare opportuno chiarire che per '*conflitto armato internazionale*' deve intendersi quello in cui uno o più Stati ricorrono alla forza armata contro un altro Stato mentre il '*conflitto armato interno*' ricorre in situazioni in cui le forze armate governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati antagonisti, o nelle quali due o più gruppi armati si contendono tra loro il controllo militare di un dato territorio. In entrambi i casi lo scontro diventa rilevante ai fini della protezione sussidiaria laddove ascenda ad un grado di violenza indiscriminata tale da far ritenere che un civile rinvio nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio, tenuto conto dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, del numero di civili uccisi, feriti, sfollati a causa del combattimento (in tal senso, Corte di Giustizia UE, 17 febbraio 2009, Causa C-465/2007; Corte di Giustizia UE, 30 gennaio 2014, Causa C-285/2012; Cassazione Civile, Sezione I, 2 marzo 2021 n. 5675). Poiché la protezione sussidiaria ha per presupposto e condizione uno scontro armato che



rappresenti una minaccia personale grave alla vita o all'integrità fisica della persona, quanto più il ricorrente è in grado di dimostrare di essere esposto a simili rischi, tanto minore è il livello di violenza indiscriminata richiesto per il riconoscimento della protezione medesima.

Sul piano procedurale debbono infine interamente richiamarsi le considerazioni in merito all'onere della prova ed alla cooperazione istruttoria già espresse allorché si è esaminato il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Ciò premesso e venendo all'esame del caso di specie, le dichiarazioni dell'istante, come già menzionato, non appaiano credibili poiché non dettagliate e non plausibili per le ragioni che seguiranno; pertanto non emergono elementi che costituiscano i presupposti per ritenere che, in caso di rientro nel Paese di origine, la ricorrente possa incorrere nel rischio effettivo di subire un danno grave come previsto alle lettere a) e b) dell'art. 14 d.lgs n. 251/07.

Le dichiarazioni della ricorrente appaiono vaghe e non circostanziate in merito a diversi e rilevanti aspetti del racconto come la tardiva scoperta della fede islamica del proprio fidanzato con cui avrebbe avuto una relazione di due anni, e che falsamente si sarebbe dichiarato induista, nonché le minacce di quest'ultimo rispetto alle quali si limita a riferire in maniera generica di essere stata picchiata, riportando, senza alcun dettaglio, un episodio in cui il fidanzato le avrebbe stretto le mani al collo e l'avrebbe minacciata per un anno (cfr. pagina 6 del verbale di audizione in Commissione Territoriale); sebbene la Commissione abbia sollecitato la ricorrente più volte rispetto alle aggressioni e alle minacce subite dal fidanzato, quest'ultima ha reso dichiarazioni generiche al riguardo.

Inoltre suscita perplessità quanto dalla ricorrente riferito in merito ad una possibile conversione forzata ad opera del fidanzato: a tal proposito, sebbene sollecitata sul punto, genericamente dichiara: *“Domanda: Secondo lei quest'uomo avrebbe potuto sposarla senza il consenso della propria famiglia? Risposta: No, non poteva farlo, io lo so che i musulmani fanno così, che chiedono il consenso alla famiglia, avrei dovuto convertirmi. Domanda: E come avrebbe potuto costringerla a convertirsi senza la sua volontà? Ho sentito parlare di questa cosa, che fanno arrivare un mullah o non so come si chiama, fanno dire le preghiere fanno mangiare la carne, io non posso fare queste cose. Domanda: Ho capito ma come avrebbe potuto costringerla? Risposta: Come all'inizio lui aveva iniziato a convincermi con l'amore, dicendo io non sono musulmano non so cosa avrebbe potuto fare, avrebbe chiamato questo molvi e avrebbe detto lei da oggi è musulmana, non capisco perché lei mi fa questa domanda, io non volevo convertirmi e non volevo sposarmi con lui. Domanda: Vorrei solo capire se quest'uomo poteva farla*





*convertire con la forza e se le autorità del suo stato potevano proteggerla contro una conversione forzata... Risposta: Non so come avrebbe potuto fare, ma io non avrei mai accettato perché sono così. Avevo paura di lui non stavo bene con lui”* (cfr. pagina 7 del verbale di audizione in Commissione Territoriale).

Parimenti vaghe risultano le dichiarazioni riguardanti la mancata richiesta di protezione alle autorità statali, a tal proposito l'istante si limita a riferire: *“Domanda: Ha pensato di rivolgersi alle autorità del suo Paese? Risposta: Che ne so io cosa poteva succedere se andavo dalla polizia, lui poteva incastrarmi sicuramente dentro la mia testa l'unica cosa era che dovevo scappare lontano, che ero ancora lì, non avevo fiducia in nessuno, avevo studiato, stavo studiando, stavo bene, che ne sapevo che questo ragazzo che ho incontrato aveva un pensiero così brutto dentro di sé (...)”* (cfr. pagina 6 del verbale di audizione in Commissione Territoriale); al riguardo le fonti internazionali consultate attestano che i governi nazionali e locali hanno demonizzato e attaccato la conversione degli indù al cristianesimo o all'islam (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom, United States Commission on International Religious Freedom 2022 Annual Report; USCIRF – Recommended for Countries of Particular Concern (CPC): India, aprile 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2071997/2022+India.pdf>; AI – Amnesty International, Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; India 2021, 29 marzo 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2070252.html>), e, altresì, i cittadini di religione musulmana sono fortemente discriminati in India (USDOS – US Department of State, 2021 Report on International Religious Freedom: India, 2 giugno 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2073984.html>; Freedom House, Freedom in the World 2022 – India, 28 febbraio 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068733.html>; HRW – Human Rights Watch, World Report 2022 – India, 13 gennaio 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2066488.html>); pertanto, anche qualora il racconto fosse credibile (e non è questa l'ipotesi), la ricorrente, di religione induista, avrebbe con molta probabilità ottenuto il favore e la protezione delle autorità statali rispetto alla costrizione da parte del fidanzato di fede musulmana alla conversione all'Islam.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene il racconto non credibile internamente ed esternamente e perciò si esclude il riconoscimento in capo alla ricorrente della protezione sussidiaria nelle forme previste dall'art. 14 lett. a) e b) del d.lgs 251/07.

Non è possibile riconoscere neppure l'ipotesi di protezione sussidiaria prevista alla lett. c) dell'articolo 14 del d.lgs n. 251/2007 (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale) poiché non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di tale



protezione. Nonostante si registri una situazione di instabilità e violenze nella regione del Jammu and Kashmir, come riportano le fonti da quando il governo ha revocato lo status costituzionale della regione nell'agosto 2019 e lo ha diviso in due territori governati a livello federale (International Crisis Group, Raising the Stakes in Jammu and Kashmir, Report 130/Asia, 5 agosto 2020, <https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/kashmir/310-raising-stakes-jammu-and-kashmir>; HRW – Human Rights Watch World Report 2021 – India, 13 gennaio 2021, <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/india>), la situazione attuale nelle restanti regioni dell'India, e nello specifico presso l'area di provenienza della ricorrente Banga, in Punjab, non risulta essere caratterizzata da violenza generalizzata derivante da conflitti armati interni o internazionali che possano rappresentare una minaccia per l'incolumità personale di un civile per la sola presenza sul territorio, come risulta dalle fonti internazionali consultate (International Crisis Group, Global Overview, India, May 2022, <https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2022#india>; USDOS – US Department of State, 2021 Country Report on Human Rights Practices: India, 12 aprile 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2071142.html>; AI – Amnesty International, Amnesty International Report 2021/22; The State of the World's Human Rights; India 2021, 29 marzo 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2070252.html>; Freedom House, Freedom in the World 2022 – India, 28 febbraio 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2068733.html>; HRW – Human Rights Watch World Report 2021 – India, 13 gennaio 2021, disponibile anche al sito <https://www.ecoi.net/en/document/2043608.html>; AI – Amnesty International: Amnesty International Report 2020/21; The State of the World's Human Rights; India 2020, 7 April 2021, <https://www.ecoi.net/en/document/2048696.html>).

### 3. SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE COMPLEMENTARE.

Deve anzi tutto rammentarsi, in punto di diritto, che il riconoscimento dello *status* di rifugiato e la protezione sussidiaria già esaminate costituiscono forme di protezione che non contemplan la molteplicità di situazioni astrattamente osservabili in concreto, laddove possono ricorrere situazioni che, pur non rispondendo ai rigidi presupposti necessari per il riconoscimento della protezione internazionale, risultano comunque bisognose di tutela. Del resto è la stessa legislazione europea a richiamare la possibilità per gli Stati membri di introdurre, al fianco delle due forme di protezione internazionale, ulteriori tipologie di tutela che trovino legittimazione sulla base di *'...motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura* (art. 6 par. 4 della direttiva 2008/115/CE).



L'ordinamento giuridico italiano aveva introdotto questa forma di tutela complementare, che unitamente agli istituti tipici di derivazione comunitaria concorrevano a dare piena attuazione al diritto d'asilo sancito dall'art. 10 della Costituzione (Cassazione Civile, Sezione VI, 4 agosto 2016 n. 16362), principalmente con il sesto comma dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, la cui formulazione escludeva la possibilità di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno laddove ricorressero *'...seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano'*. Il sistema di protezione complementare era poi di fatto attuato a mezzo del terzo comma dell'art. 32 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25 secondo il quale *'...nei casi in cui non [avesse accolto] la domanda di protezione internazionale e[d avesse ritenuto] che [potessero] sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale [avrebbe dovuto trasmettere] gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286'*. In particolare, per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la protezione c.d. umanitaria era da considerare una misura atipica e residuale atta a coprire situazioni, da individuarsi caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (*status* di rifugiato o protezione sussidiaria), non era comunque possibile procedere all'espulsione del richiedente asilo in quanto, a causa della sua condizione di particolare vulnerabilità, sussisteva un diritto all'accoglimento (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 9 ottobre 2017 n. 23604). In tale contesto hanno via via assunto rilievo i più vari profili di fragilità nell'individuo riconducibili alla situazione soggettiva della persona, quali l'età, la salute, lo stato di gravidanza, i motivi di carattere familiare, lo sradicamento dal Paese d'origine, la situazione di integrazione socio-lavorativa del soggetto in Italia e le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona, ovvero ricollegabili ad una connotazione oggettiva afferente al Paese d'origine, quali il basso livello di tutela dei diritti umani, il generale livello di insicurezza e le problematiche ambientali, ed è stato altresì opportunamente precisato che i singoli elementi di fatto devono essere considerati globalmente e unitariamente e non, invece, in maniera atomistica e frammentata, giacché tale vulnerabilità può ravvisarsi solo allorchè, sulla base di un giudizio prognostico sorretto da una concreta comparazione fra le condizioni soggettive che caratterizzano la sua vita nel nostro Paese e quelle in cui verrebbe a trovarsi nel Paese di origine, si possa ragionevolmente presumere che, se costretto a far rientro nel suo Paese, lo straniero vedrebbe compromessi in modo apprezzabile la sua dignità e il suo diritto ad un'esistenza



libera e dignitosa, raggiunti nel nostro Paese (così, Cassazione Civile, Sezione I, Cassazione 30 marzo 2020 n. 7599).

Il d.l. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132, ha di fatto espunto dall'ordinamento la figura della protezione umanitaria, eliminando dal comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 il riferimento ai '*...seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*' ed introducendo a bilanciamento alcuni permessi di soggiorno, di natura temporanea, legati ad esigenze di carattere umanitario e conseguibili dall'interessato al di fuori della procedura di asilo. Il decreto legge ha contestualmente modificato il terzo comma dell'art. 32 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25, sostituendo il riferimento al comma 6 dell'art. 5 con i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 e limitando quindi la segnalazione della commissione territoriale al questore nelle sole ipotesi di operatività del principio di non *refoulement*.

Il d.l. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 173, è da ultimo intervenuto per ampliare l'ambito di valutazione in ordine alle forme di protezione speciale suscettibili di essere concesse in caso di diniego di quelle principali. Per un verso, infatti, è stata introdotta all'art. 19 comma 1.1, disposizione già richiamata dal terzo comma dall'art. 32 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25, l'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero. Per l'altro, all'art. 32 è stato aggiunto il comma 3.2 che attribuisce alla commissione analogo potere di trasmissione al questore in presenza di '*...stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie [...] tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza*'. La novella ha inoltre nuovamente modificato il comma 6 dell'art. 5 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286 reintroducendo '*...il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*' quale motivo ostativo al diniego di rifiuto o revoca del rilascio del permesso di soggiorno. L'art. 15 della medesima fonte normativa ha infine disposto che le modifiche in esame si applichino anche '*...ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384 del codice di procedura*'.

In forza di quanto documentato dal ricorrente, nel caso di specie, si ritiene che possa essergli riconosciuta una protezione speciale funzionale alla tutela della vita familiare e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286.



Ed, invero, ai sensi della disposizione in esame, ‘...non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica[ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine’. Tra i vincoli di natura familiare suscettibili di considerazione particolare importanza assume quello di filiazione, giacché il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare riconosciuto anche dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Deve altresì considerarsi quanto stabilito dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176, secondo il quale ‘...in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente’.

Nel caso in oggetto, la ricorrente si trova da maggio 2016 sul territorio italiano dove convive con il compagno di nazionalità indiana e la propria figlia nata nel febbraio 2021 (cfr. estratto di nascita); a tal proposito si ritiene che il rimpatrio della ricorrente comporterebbe una disgregazione del nucleo familiare compiutamente inserito sul territorio italiano in violazione dell'art. 8 Cedu, secondo cui la vita familiare va intesa come diritto di vivere insieme *“affinché i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia”* (Cass., 02/09/2021, n. 23834/2021; vedi anche Cass., 08/07/2021, n. 19517/2021; Cass., 26/02/2021, n. 5506; Cass., 22/01/2021, n. 1347); e ancora proprio in ragione della tenera età della figlia un rimpatrio costituirebbe un grave pregiudizio in violazione dei principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 il cui art. 3 dispone *“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”*; sul punto, la giurisprudenza europea ha costantemente affermato l'importanza per i figli dei richiedenti asilo, alla luce dell'art. 8 CEDU, della solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (Üner c. Paesi Bassi [GC]; Udeh c. Svizzera.),



nonché di dover tener conto dell'interesse superiore dei figli minori nell'esercizio di valutazione dell'espulsione di un genitore e, in particolare, delle difficoltà legate al ritorno nel Paese di origine del genitore stesso (Jeunesse c. Paesi Bassi [GC]) (cfr. [https://www.echr.coe.int/Documents/Guide\\_Art\\_8\\_ITA.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf)).

Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita familiare.

Tenuto conto che non sono state allegare né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente alla protezione speciale.

La soccombenza reciproca, che ricorre non soltanto in presenza di una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche laddove vi sia stato l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo, consiglia l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

p.q.m.

- dichiara il diritto di [REDACTED] alla protezione speciale di cui al terzo comma dell'art 32 del d.lgs 28 gennaio 2008 n. 25;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- spese interamente compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/07/2022.

il Presidente  
dott.ssa Luciana Sangiovanni

